

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ROSA MARIA DI VIRGILIO

Presidente

FRANCESCO TERRUSI

EDUARDO CAMPESE

ROBERTO AMATORE

Consigliere

LOREDANA NAZZICONE

Consigliere - Rel.

Consigliere

Consigliere

Azione ex art. 44

l.f. e cambiale.

Ud. 06/02/2019 CC Cron. 9 9 7 7 B.G.N. 11466/2014

ORDINANZA

sul ricorso 11466/2014 proposto da:

C-UQC-1,

Salvatore, elettivamente domiciliato in R

.

che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

ricorrente -

contro

Fallimento

Aldo, in persona del curatore avv. Manuela Avino,

elettivamente domiciliato in

)

)

:, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

1

31/9

avverso la sentenza n. 3930/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Nola respinse le domande, proposte dal Fallimento di Aldo, volte: a) alla condanna di Salvatore al pagamento della somma di € 170.430,78, oltre interessi, quale adempimento del debito portato da cambiali di pari importo, emesse dal medesimo in favore di Aldo il 5 febbraio 1998, in corrispettivo della cessione di una quota sociale, e per tale entità scadute e pagate dopo il fallimento del prenditore, dichiarato in data 8 giugno 2005; b) in subordine, all'accertamento dell'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.f., dei pagamenti effettuati da Salvatore in favore dei portatori delle cambiali, già girate dal fallito, ed alla restituzione della somma, oltre interessi legali dalla domanda.

La Corte d'appello di Napoli in data 12 novembre 2013, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda *sub b*).

Ha ritenuto, per quanto ancora rileva, fondata l'azione di inefficacia ex art. 44 l.f., con riguardo ai pagamenti ricevuti dal fallito dopo la declaratoria di fallimento, in quanto non la girata, ma il pagamento della cambiale integra atto solutorio, estinguendo l'obbligazione originaria e violando la par condicio creditorum.

Avverso questa sentenza è proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, da Salvatore Resiste la curatela con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1992, comma 2, c.c., 44 l.f. e 18 ss. l.



camb., perché egli provvide a pagare le cambiali in favore del legittimo possessore dei titoli e l'art. 1992 c.c. prevede la liberazione del debitore che adempia la propria obbligazione nei confronti del possessore del titolo, senza dolo o colpa grave, mentre Aldc i non ha ricevuto nessun pagamento, fruendo solo della liberazione dalle sue obbligazioni nei confronti dei terzi portatori delle cambiali e giratari delle medesime, onde il ricorrente non ha effettuato nessun pagamento in favore del fallito; nessuna norma deroga a questo regime di circolazione del titoli di credito, secondo il principio della incorporazione. Né il fallimento ha provato che le girate furono successive alla dichiarazione di fallimento, con conseguente inefficacia ex art. 44, comma 1, c.c.; ove anteriori, il fallimento avrebbe dovuto invece esperire l'azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.f.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'omesso esame di fatto decisivo, consistente nella circostanza che Aldo compì atti dispositivi al momento della girata delle cambiali.

2. – I due motivi, da trattare congiuntamente per l'intima connessione, sono infondati.

La questione all'esame attiene alla girata prefallimentare di una cambiale, emessa dal terzo in favore del creditore poi fallito quando era ancora *in bonis* ed onorata dall'emittente con pagamento al giratario dopo la dichiarazione di fallimento.

2.1. – Dalla sentenza impugnata risulta che le cambiali, in numero complessivo di 221, furono emesse il 5 febbraio 1998, con scadenza mensile sino al 28 febbraio 2008, ed in numero di 33 scadenti dal giugno 2005 al febbraio 2008; e che tali ultime cambiali, scadute dopo la dichiarazione di fallimento, furono onorate in favore del possessore.



La sentenza non menziona la data della girata delle cambiali, né se essa fu anteriore o posteriore al fallimento. Verosimilmente, la corte del merito ha reputato la circostanza irrilevante, posto che non alla girata, ma al pagamento delle cambiali ha ancorato il dies a quo per la declaratoria di inefficacia dell'atto ex art. 44, comma 2, l.f. Tale circostanza viene, peraltro, chiarita dalle parti nelle rispettive memorie, ove si concorda che le girate furono anteriori al fallimento.

2.2. – L'art. 44 l.f. dispone che tutti i pagamenti eseguiti dal o al fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

L'inefficacia dei pagamenti fonda la propria *ratio* sullo spossessamento del debitore *ex* art. 42 l.f., con la perdita di legittimazione a disporre, nonché a ricevere gli incrementi nella propria sfera patrimoniale, che passa al curatore, a vantaggio dell'intero ceto creditorio.

Si tratta di un'inefficacia oggettiva ed automatica.

La Corte territoriale muove dal principio secondo cui la cambiale è uno "strumento di credito", onde, ai fini dell'azione revocatoria fallimentare, occorre operare il riferimento al pagamento del credito, che comporta la lesione della *par condicio creditorum*; conclude, quindi, che in ogni caso, anche ai fini dell'esercizio dell'azione di inefficacia *ex* art. 44 l.f., il momento rilevante è quello del pagamento, non della girata.

In tal modo, essa ha correttamente applicato il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l'emissione o la girata della cambiale, mero "strumento di credito" e non "mezzo di pagamento", da parte del soggetto poi fallito non produce ancora un'attuale diminuzione patrimoniale nella sfera giuridica del traente stesso, la quale si verifica solo al momento dell'effettivo pagamento.



In tal senso, è stato validamente richiamato l'art. 66 l.f. («se dal rapporto che diede causa all'emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione»), per sostenere la rilevanza del momento del pagamento, quando l'obbligazione potrà considerarsi estinta (Cass. 21 gennaio 1999, n. 510).

Ciò è a dirsi pur quando il soggetto, poi fallito, sia non l'emittente, ma il prenditore della cambiale.

Una tesi più remota, in tal caso, predicava la rilevanza del momento della girata, allorché l'imprenditore successivamente fallito avesse ceduto al suo creditore effetti cambiari emessi in proprio favore da terzi (Cass. 27 aprile 1979, n. 2441; Cass. 28 marzo 1962, n. 642; Cass. 21 gennaio 1960, n. 49).

In seguito, si è però sostenuto che – indifferentemente con riferimento all'emissione o alla girata del titolo – il requisito temporale deve essere accertato con riguardo al pagamento del credito, ai fini del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 67, comma 2, l.f. (Cass. 3 maggio 2016, n. 8777; Cass. 23 luglio 2007, n. 16213; e già Cass. 21 gennaio 1999, n. 510; Cass. 8 gennaio 1987, n. 18; Cass. 14 settembre 1976, n. 3152) o dell'azione di inefficacia di cui all'art. 44 l.f.

Invero, la girata costituisce una dichiarazione del girante, con la quale si ordina al debitore di pagare la somma portata dal titolo al giratario (art. 15 l. camb.): ma, con essa, il girante risponde altresì dell'accettazione e del pagamento (salva clausola contraria: art. 19, comma 1, l. camb.), in virtù della pluralità delle obbligazioni derivanti dal c.d. principio della incorporazione e della distinzione tra obbligati diretti (come l'emittente e i suoi avallanti) ed obbligati di regresso



(come i giranti e i loro avallanti), onde il pagamento eseguito dall'emittente libera tutti gli altri (il pagamento "estingue il titolo").

In sostanza, essendo la cambiale uno strumento di credito, la sua emissione o la sua girata non implicano pagamento con estinzione dell'obbligazione causale, che si verifica solo quando la cambiale venga a scadenza e sia effettivamente onorata.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019.

Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Fabrizia BARONE

II Famziot.xeo v. . Ascio Dott.ssa Fabrizia Bakone Il Presidente

i (Rosa Maria, Di Virgilio)

